

ORIGINALE



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 113/ Prot. n. del

OGGETTO: XXXVI RALLY ELBA STORICO – XXXV ELBA GRAFFITI – GIORNI 26/27/28 SETTEMBRE 2024 - Ordinanza di sospensione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi veicolo nei tratti di strada interessati dallo svolgimento della competizione motoristica ricadenti per competenza territoriale nel Comune di Portoferraio.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

CONSIDERATO che nei giorni 26, 27, 28 settembre 2024 si svolgerà la manifestazione “XXXV RALLY ELBA STORICO – XXXVI ELBA GRAFFITI” che interesserà parte del territorio comunale;

VISTA la disposizione dirigenziale della Provincia di Livorno n. 2432/2024 a seguito di istanza presentata dal Presidente dell’Aci di Livorno Sport, Sig. Luciano Fiori, con la quale viene autorizzato lo svolgimento della competizione motoristica in oggetto nelle date del 26, 27 e 28 settembre 2024 sul percorso e negli orari indicati in tabella di marcia così come da Decreto;

VISTO il decreto della Prefettura di Livorno Ufficio Territoriale del Governo Ufficio Distaccato dell’Elba n. Fasc. 4519/24WA emessa in data 24.09.2024, relativo alla sospensione della circolazione veicolare e pedonale nei tratti stradali di competenza prefettizia;

CONSIDERATO che per ragioni determinate dalla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate, nonché consentire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità, occorre modificare temporaneamente la normale disciplina di transito e sosta nelle zone interessate e in alcune aree adiacenti;

RAVVISATA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti temporanei relativi alla viabilità

LETTA la Circolare del Ministero dell’Interno (prot.300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020, in riferimento alla Circolare Ministeriale del 27.11.2019), nella quale si precisava che per quanto riguarda le competizioni che interessano le strade urbane ed extraurbane, ciascuna delle Autorità competenti emetta un proprio provvedimento – rispettivamente il Prefetto per la prima tipologia di strada e il Sindaco per la seconda – di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 7, comma 1, del CdS;

RITENUTO di modificare la viabilità ed il traffico adottando il provvedimento di sospensione della circolazione dei veicoli in relazione alle su precisate esigenze e per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTI gli artt. 6, 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il Decreto Sindacale 11 del 01.08.2024;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

la sospensione della circolazione del traffico veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi veicolo nei giorni:

SABATO 28 SETTEMBRE 2024:

Prova speciale 7 "Volterraio" chiusura strada h. 09.30 (42° 48.571'N – 10°24.047'E), fino a fine prova speciale;

Prova speciale 8 "Bagnai - Cavo" chiusura strada h. 9.50 (42° 48.710'N – 10°21.961'E), fino a fine prova speciale;

Prova speciale 10 "Volterraio - Cavo" chiusura strada h. 13.30 (42° 48.571'N – 10°24.047'E), fino a fine prova speciale;

PRESCRIZIONI A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE DI GARA:

L'Organizzazione di cui sopra dovrà:

- a) provveda, ai sensi del Codice della strada, all'apposizione della necessaria segnaletica, conforme al C.d.S. stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002. Alla stessa compete la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per l'evento;
- b) provveda al termine delle fasce orarie indicate al ripristino dei luoghi. In particolare dovrà liberare l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e ripulire la stessa in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada;
- c) disponga, a propria cura e spese, il ripristino degli asfalti, delle pavimentazioni e di ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente alterati, rimanendo altresì responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose;
- d) provveda alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto, se presente; tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d'arte al termine della gara
- e) provveda a delimitare debitamente le aree occupate;
- f) provveda a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria (con congrui e tempestivi preavvisi della gara in modo tale da segnalare il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari alternativi);
- g) provveda ad apporre, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme di legge, citate in premessa, la prescritta segnaletica, gli sbarramenti, le deviazioni necessarie e provvedere con degli incaricati a regolamentare il traffico;
- h) avrà l'onere di apporre l'adeguata segnaletica verticale e luminosa fino al termine dell'evento ;
- I) garantisca il transito dei eventuali mezzi di soccorso/mezzi pubblici;

DISPONE

- La validità della presente decorre dall'apposizione di idonea e integrale segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione) a cura della società organizzatrice e fino alla conclusione della gara;
 - Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli;
 - Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari. Resta inteso che la Società organizzatrice è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti; tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della società organizzatrice;
 - Che la presente ordinanza venga resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e segnaletica in loco , secondo le norme di preavviso del Codice della strada;
 - La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato;
 - **Il Comitato organizzatore sarà tenuto ad organizzare un adeguato servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara onde evitare l'eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada.**
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto di transito non si applica ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.**

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Corpo di Polizia Municipale, al pari degli Organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, restano autorizzati ad adottare ogni tipo di intervento atto a garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e della corretta esecuzione della presente Ordinanza.

INFINE SI INFORMA

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Com.te del Corpo Polizia Municipale Comm. K.Bodecchi
Decreto Sindacale 11/2024 del Sindaco del Comune di Portoferraio

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Corpo Polizia Municipale del Comune di Portoferraio tel 0565937252 – previo appuntamento

Responsabile del procedimento amministrativo:

ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che Responsabile del procedimento è il

ViceComandante Mariacristina GUIDETTI;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto

Portoferraio, 26/09/2024

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Comm. Katia Bodecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate